

Diritto Avanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Omissione o insufficiente motivazione: ecco quando rileva

L'omissione o insufficienza della motivazione resta integrata solo a fronte di una totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero di una palese illogicità del tessuto argomentativo, ma non anche per eventuali divergenze valutative sul significato attribuito dal giudice agli elementi delibati, non essendo il giudizio per cassazione un terzo grado di merito.

Cassazione civile, sezione quinta, ordinanza del 8.6.2018, n. 15002

...omissis...

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 354 c.p.c., ovvero la manifesta incostituzionalità della norma per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.; in particolare il ricorrente sostiene che la CTR avrebbe dovuto rimettere gli atti al primo giudice in quanto la declaratoria di inammissibilità, per un vizio formale dichiarato insussistente, gli aveva sottratto un grado di giudizio.

1.a. La censura è infondata.

Le ipotesi di rimessione al primo giudice previste dall'art. 354 c.p.c., devono intendersi tassative, sicchè - fuori di esse riprende vigore il principio generale della conversione delle ragioni di nullità in motivi d'impugnazione. Le nullità processuali diverse da quelle indicate dalla norma suddetta comportano per il giudice d'appello il dovere di trattenere la causa e di deciderla nel merito, previa rinnovazione degli accertamenti compiuti in primo grado ed ammissione della parte impugnante al compimento delle attività che le erano state impedito in conseguenza della nullità previa la rinnovazione degli atti compiuti in violazione del principio del contraddittorio (Cass. 2572/1999; 4986/1994; 11811/1993. D'altra parte, questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 354 c.p.c., sollevata sotto il profilo ora esaminato della perdita per le parti del doppio grado di giurisdizione, in violazione dei principi costituzionali (art. 3 e 24 Cost.) in tema di uguaglianza e di difesa, rilevando: a) che il principio di uguaglianza non impedisce al legislatore di dettare norme (sostanziali o processuali) diverse per regolare situazioni ritenute diverse e che il diritto di difesa - inteso come possibilità effettiva di assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo - non è affatto impedito nell'ipotesi in cui il giudice d'appello debba decidere una questione non esaminata dal giudice di primo grado; b) che il principio del doppio grado di giurisdizione - che non è costituzionalmente garantito - non va inteso nel senso che tutte le questioni di un processo debbano inevitabilmente essere decise da due giudici di diversa istanza, bastando che la controversia sia stata sottoposta all'esame successivo di essi, ancorchè non venga esaminata nel giudizio di primo grado in conseguenza della decisione della causa per una ragione assorbente di natura processuale (Cass. 21233/11; Cass. 8993/2003). Da tale indirizzo non vi sono ragioni per dissentire.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, in violazione all'art. 360 c.p.c., n. 5; in particolare lamenta che la motivazione sarebbe avulsa dalla documentazione esaminata e non avrebbe tenuto in alcun conto l'ulteriore produzione documentale offerta.

2.a. La censura è infondata.

E' appena il caso di osservare che le censure motivazionali non conferiscono al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda, bensì la sola facoltà di controllare - sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale - le argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui "spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge" (ex multis, Cass. n. 742/2015).

Di conseguenza, il preteso vizio di motivazione "può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame dei punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione" (ex multis, Cass. n. 8718/2005). Inoltre, l'omissione o insufficienza della motivazione resta integrata solo a fronte di una totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero di una palese illogicità del tessuto argomentativo, ma non anche per eventuali divergenze valutative sul significato attribuito dal giudice agli elementi delibati, non essendo il giudizio per cassazione un terzo grado di merito (Cass. S.U. n. 24148/2013; Cass. n. 12779/2015 e n. 12799/2014).

Del resto, rileva ancora il Collegio, esercitandosi l'ufficio motivazionale su un percorso argomentativo che presuppone, in ragione della natura presuntiva dell'accertamento, la selezione del materiale indiziario e quindi la valutazione degli elementi provvisti della necessaria concludenza probatoria, il riesame di essi che si richiede laddove non siano evidenziabili vizi logici, costituirebbe accertamento di merito che esula dai limiti del controllo di logicità della motivazione affidato a questa Corte.

3. La CTR ha dato conto di avere esaminato gli elementi forniti ed ha effettuato una adeguata disamina della realtà fattuale, rendendo, così, possibile il controllo sulla logicità del ragionamento sviluppato per giungere alla rassegnata decisione. Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.
pqm

La Corte rigetta il ricorso e condanna il contribuente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2300,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2018